

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 864/87 del Consiglio, del 23 marzo 1987, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio** 1

- Regolamento (CEE) n. 865/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 14

- Regolamento (CEE) n. 866/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 16

- Regolamento (CEE) n. 867/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 18

- Regolamento (CEE) n. 868/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine 21

- ★ **Regolamento (CEE) n. 869/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso** 23

- Regolamento (CEE) n. 870/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 9 al 15 marzo 1987 ... 25

- Regolamento (CEE) n. 871/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari delle isole Canarie ... 27

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 872/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	28
Regolamento (CEE) n. 873/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	32
Regolamento (CEE) n. 874/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	35
Regolamento (CEE) n. 875/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	38
Regolamento (CEE) n. 876/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	41
Regolamento (CEE) n. 877/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	46
Regolamento (CEE) n. 878/87 della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	49

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

87/215/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 marzo 1987, che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 Kw e inferiore o pari a 75 Kw, originari della Romania** 53

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 864/87 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 1987

che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni che formano oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3019/86⁽²⁾, la Commissione, nel quadro della procedura di riesame aperta il 26 novembre 1985⁽³⁾, ha istituito un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca (RDT), della Romania, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica (URSS).

Con lo stesso regolamento la Commissione aveva ritirato la propria accettazione degli impegni di prezzo assunti in precedenza dagli esportatori dell'Ungheria e dell'URSS.

Con il regolamento (CEE) n. 3018/86 il Consiglio aveva, lo stesso giorno, ritirato la propria accetta-

zione degli impegni di prezzo assunti in precedenza dagli esportatori di Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, RDT e Romania.

Il dazio provvisorio è stato prorogato per un periodo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 254/87⁽⁴⁾.

B. Seguito della procedura

(2) Poco tempo dopo l'istituzione dei dazi provvisori, i ricorrenti — vale a dire Gimelec con il sostegno di Zvei, Rema, Fabrimétal e Anie — hanno presentato alla Commissione una domanda di estensione della procedura in corso alle importazioni del prodotto in questione originarie della Iugoslavia.

Prevvia consultazione, la Commissione ha deciso che gli elementi di prova presentati erano sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura antidumping nei confronti delle importazioni in questione originarie della Iugoslavia, e ha quindi iniziato la relativa indagine in data 8 novembre 1986⁽⁵⁾.

Pur essendo distinta dalla presente procedura di riesame, la procedura antidumping nei confronti delle importazioni originarie della Iugoslavia verte pur sempre sugli stessi prodotti. Per questo motivo la Commissione, al fine di procedere a constatazioni definitive nei confronti dei paesi a commercio di Stato in causa, ha esaminato altresì il livello dei prezzi interni in Iugoslavia, oltre al livello dei prezzi e ai quantitativi dei motori in questione esportati dai fabbricanti iugoslavi nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 68.

⁽³⁾ GU n. C 305 del 26. 11. 1985, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 29. 1. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 282 dell'8. 11. 1986, pag. 3.

- (3) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, gli esportatori dei paesi a commercio di Stato nei confronti dei quali i dazi medesimi erano stati introdotti, nonché alcuni importatori (Symkens, Liegi; Sermès, Strasburgo; Stanko, Longjumeau; Neotype Techmaschexport, Bergisch-Gladbach) hanno chiesto, entro i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 3019/86, di essere intesi dalla Commissione. Quest'ultima li ha informati in modo dettagliato circa i riscontri e le considerazioni sulle quali essa aveva fondato le proprie conclusioni provvisorie e intendeva proporre l'istituzione di un dazio definitivo, oltre alla riscossione degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio.

Tutte le parti hanno avuto la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista su queste conclusioni entro un termine determinato. Alcune si sono avvalse di questa facoltà e si è tenuto conto delle loro osservazioni.

- (4) Taluni esportatori hanno sostenuto che la Commissione non aveva rispettato l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, che disciplina le condizioni di riapertura di una procedura antidumping, dato che i ricorrenti non avrebbero fornito la prova di un cambiamento di circostanze sufficiente a giustificare la necessità del riesame.

La riapertura della procedura antidumping in questione è stata decisa nel novembre 1985, allorché i ricorrenti avevano dimostrato — in modo sufficientemente convincente — che si stava tra l'altro verificando una ripresa delle importazioni in questione (604 000 unità nel 1983, 689 500 nel 1984, 748 000 nel 1985), che l'aliquota di mercato detenuta da queste importazioni restava a un livello di circa 20 % nell'intera Comunità ed in realtà di gran lunga superiore in determinati Stati membri e che gli impegni di prezzo accettati dalle istituzioni comunitarie non avevano trovato una ripercussione sul mercato sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dai produttori.

- (5) Ai fini della determinazione in via definitiva del valore normale per i paesi a commercio di Stato in questione, la Commissione ha proceduto a verifiche supplementari presso il principale produttore svedese, i cui prezzi di vendita sul mercato nazionale erano serviti per la determinazione del valore normale in via preliminare.

Tenuto conto dell'avvio di una procedura antidumping, parallela alla presente procedura, nei confronti delle importazioni di motori originarie della Jugoslavia (vedi punto 2) la Commissione ha proceduto altresì a una verifica presso tre produttori/esportatori jugoslavi di motori elettrici polifase normalizzati:

- Rade-Koncar, Zagabria,
- Sever, Subotica,
- Elektrokovina, Maribor.

Per approfondire la propria indagine sull'esistenza di un pregiudizio e di un rapporto di causa ed effetto, la Commissione ha proceduto inoltre a verifiche supplementari presso i produttori comunitari già citati nel regolamento (CEE) n. 3019/86, e ha incluso nell'inchiesta due produttori italiani i cui nomi erano stati suggeriti da vari importatori:

- Electro Adda, Beverate (Como),
- Lafert, S. Onà di Piave.

C. Valore normale

- (6) Al fine di stabilire se le importazioni originarie della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della RDT, della Romania, dell'Ungheria e dell'URSS continuassero a formare oggetto di pratiche di dumping, la Commissione, tenendo conto del fatto che questi paesi non hanno un'economia di mercato, aveva determinato in via preliminare il valore normale dei prezzi interni di quei paesi sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno svedese dal principale produttore svedese, Asea.

La Commissione aveva ritenuto che i prezzi praticati sul suo mercato interno dal principale produttore svedese offrirono una base di raffronto adeguata ed equa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Nessuno degli esportatori in questione aveva contestato questa scelta entro i termini prescritti per la fase preliminare dell'indagine, solo un piccolo numero di importatori aveva contestato questa scelta, nei termini, proponendo di scegliere quale paese di riferimento a economia di mercato la Francia o l'Italia, e di stabilire il valore normale in quei paesi in base al prezzo di mercato (vedi articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del suddetto regolamento).

La Commissione non aveva accolto questa proposta, giacché il metodo previsto all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) va applicato solo ove i prezzi o il valore costruito stabiliti in conformità del paragrafo 5, lettere a) o b) non forniscano una base appropriata, mentre nel caso di specie le caratteristiche del mercato svedese rispondono perfettamente ai requisiti necessari. Inoltre uno degli esportatori, ZSE, aveva specificamente accettato che il valore normale venisse stabilito in base ai prezzi interni svedesi.

- (7) Parecchi esportatori interessati — in particolare quelli della RDT, della Polonia e dell'URSS e taluni importatori — hanno contestato, in varia misura, i) la scelta della Svezia come mercato analogo, ii) la scelta di Asea come produttore rappresentativo, iii) il livello dei prezzi di Asea presi in considerazione, ovvero il livello degli sconti considerati.

- (8) Pur considerando che i prezzi praticati sul suo mercato interno dal principale produttore svedese offrissero una base di raffronto adeguata e non irragionevole, dall'imposizione del dazio provvisorio la Commissione ha avuto altresì la possibilità di procedere per tempo, nell'ambito della procedura parallela relativa alle importazioni della Jugoslavia, a una verifica presso tre produttori/esportatori iugoslavi di motori elettrici polifase normalizzati.

Dato che la Jugoslavia è un paese a economia di mercato, è sorto il problema di stabilire se i prezzi praticati sul mercato interno iugoslavo non offrissero anch'essi una base di raffronto idonea e non irragionevole.

Solo taluni esportatori — essenzialmente quelli della RDT e dell'URSS — hanno ritenuto che tale non fosse appunto il caso.

È apparso inoltre alle autorità comunitarie che la determinazione del valore normale per i paesi a commercio di Stato in questione sulla base dei prezzi del mercato iugoslavo assicurerebbe una parità di trattamento di tutti i paesi esportatori coinvolti nelle procedure in questione.

Gli esportatori e le altre parti interessate sono dunque stati informati del proposito della Commissione di assumere, quale base di raffronto per la determinazione definitiva del valore normale, la media ponderata dei prezzi di vendita interni dei produttori iugoslavi.

Questo metodo è stato contestato dall'esportatore dell'URSS che ha chiesto che un valore normale costruito venisse determinato in base ai costi di produzione dei produttori iugoslavi. La richiesta è stata respinta per i motivi esposti al punto 14.

Infine è stata respinta per i motivi esposti al punto 6, la domanda dell'esportatore della RDT di assumere come paese a economia di mercato di riferimento la Francia o l'Italia e di stabilirvi il valore normale sulla base del prezzo di mercato (articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84).

La Commissione ha ritenuto dunque, seguita in questo dal Consiglio, che la media ponderata dei prezzi di vendita interni dei produttori iugoslavi offrisse una base di raffronto non irragionevole e idonea per determinare in via definitiva il valore normale dei prezzi interni nei paesi a commercio di Stato in questione.

Su questa base, i valori normali per i sei tipi di motori del campione prescelto (vedi punto 11 del regolamento (CEE) n. 3019/86: motore a 4 poli/1500 t/m, di potenza 1,1 kW — 3 kW — 5,5 kW — 11 kW — 30 kW — 75 kW, di tipo chiuso

ventilato, forma B3, con braccio di fissaggio, IP 44/54, 220/380 V, 50 Hz) sono stati stabiliti ai livelli seguenti, tenuto conto degli opportuni adattamenti precisati al punto 11 del presente regolamento.

kW	Valore normale in ECU (1985) (franco fabbrica, pagamento in contanti)
1,1	69,13
3	146,38
5,5	216,55
11	325,80
30	802,38
75	1 938,11

D. Raffronto

- (9) La determinazione definitiva del margine di dumping è stata effettuata raffrontando i valori normali « franco fabbrica » stabiliti al punto precedente con i prezzi all'esportazione nella Comunità, durante il periodo di riferimento, praticati dai sette paesi a commercio di Stato in questione. I prezzi all'esportazione assunti sono stati i prezzi effettivamente pagati o da pagare all'esportazione in ciascuno dei principali mercati della Comunità. Questo è stato il caso anche per gli importatori collegati in considerazione del fatto che un raffronto tra il valore normale ed i prezzi di trasferimento faceva apparire margini di dumping tali che anche una ricostruzione dei prezzi all'esportazione non avrebbe influenzato il livello della misura finalmente adottata. Le parti interessate non hanno peraltro contestato l'assenza di ricostruzione dei prezzi all'esportazione tra parti collegate.
- (10) Per raffrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione « franco fabbrica » per ogni singolo prodotto del campione, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla possibilità di raffrontare prezzi interni iugoslavi e prezzi di motori esportati dai paesi a commercio di Stato, procedendo ad alcuni opportuni adattamenti ove le parti interessate abbiano fornito la prova che una richiesta in tal senso era giustificata.
- (11) I prezzi dei motori iugoslavi sul mercato interno sono stati ricondotti al livello franco fabbrica, pagamento in contanti. In proposito, si è proceduto ad alcuni adattamenti per tener conto delle condizioni di vendita (nella fattispecie condizioni di pagamento e di credito, garanzia, servizio di assistenza, retribuzioni corrisposte ai venditori, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori in particolare), nella misura in cui queste differenze avevano un rapporto diretto e funzionale con le vendite considerate.

I prezzi di vendita netti dei produttori iugoslavi sono stati calcolati sulla base degli sconti sul prezzo di listino, concessi da detti produttori ai loro più grossi clienti.

- (12) I prezzi all'esportazione dei motori esportati dai paesi a commercio di Stato sono stati ricondotti a loro volta al livello « franco fabbrica-pagamento in contanti », mediante adattamenti per tener conto di condizioni di pagamento e di garanzia, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori.

— La Commissione ha constatato che gli sconti concessi dai produttori iugoslavi sul mercato interno corrispondevano in linea di massima a quantitativi comparabili a quelli acquistati dagli importatori di motori originari dei paesi a commercio di Stato.

— Talune parti interessate hanno sostenuto l'esistenza di differenze nelle caratteristiche fisiche tra i motori iugoslavi e quelli dei paesi a commercio di Stato, le quali incidono sulla comparabilità dei prezzi rispettivi. In particolare, l'esportatore della RDT ha affermato che il contenuto in materie attive dei suoi motori era minore, a parità di potenza, a quello della maggior parte dei suoi concorrenti iugoslavi e persino comunitari. L'esportatore dell'URSS ed altri esportatori hanno affermato che le materie prime usate per la fabbricazione dei loro motori sarebbero di qualità inferiore a quelle dei paesi a economia di mercato. Altre differenze tecniche sono state addotte in ordine all'alimentazione elettrica, a differenze di altezza dell'asse, ai livelli sonori e ai livelli di vibrazione.

L'indagine ha però mostrato che l'uso di materiali e componenti di origini diverse e la più o meno grande ottimizzazione, da parte dei vari fabbricanti, del contenuto in materie attive dei rispettivi motori, non si traducevano in vere differenze nelle caratteristiche fisiche né in altre differenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi, per le quali sia necessario operare adattamenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

In materia di differenze di caratteristiche fisiche è stata però fatta un'eccezione per i cuscinetti a sfere di cui l'inchiesta ha dimostrato che costituivano uno degli elementi che influenzano la scelta dell'acquirente. I motori iugoslavi sono muniti di cuscinetti a sfere di produzione comunitaria, svedese o giapponese, mentre i motori dei paesi a commercio di Stato sono muniti di cuscinetti a

sfere di qualità palesemente inferiore⁽¹⁾. Il relativo adattamento è stato fondato sulla differenza di costi che ne risulta per i produttori iugoslavi, data l'impossibilità di quantificare le ripercussioni di questa differenza sul valore commerciale dei motori in questione all'interno del mercato iugoslavo.

- (13) L'esportatore dell'URSS ha chiesto inoltre gli adattamenti seguenti:

i) Un adattamento del 15 % per tener conto delle differenze di razionalizzazione e di economie di scala che esisterebbero tra la Jugoslavia e l'URSS.

ii) Un adattamento del 20 % per tener conto delle differenze in materia di retribuzioni, giacché queste ultime sarebbero molto più elevate in Jugoslavia che in URSS.

iii) Un adattamento del 30 % per tener conto, al tempo stesso, delle differenze nelle caratteristiche fisiche, delle differenze di qualità delle materie prime, del fatto che i prodotti dell'URSS non godono di buona reputazione presso i distributori e i consumatori e che essi offrono un servizio d'assistenza meno efficiente di quello dei prodotti comunitari.

iv) Un adattamento per i costi sostenuti dagli importatori allo scopo di uniformare il condizionamento dei prodotti alle norme tecniche in vigore nella Comunità, oltre che un adattamento per tener conto della spesa di finanziamento delle scorte destinate all'esportazione presso l'esportatore stesso non meno che presso gli importatori. Energomachexport ha valutato questo adattamento al 35 % del prezzo di mercato iugoslavo.

- (14) Il Consiglio fa osservare, per cominciare, che quasi nessuna delle differenze accampate dall'esportatore dell'URSS rientra in una delle categorie di fattori previste ai paragrafi 9 e 10 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

Per quanto riguarda la prima domanda, il concetto di « economie di scala » è un concetto intimamente connesso all'economia di mercato e non c'è quindi alcun motivo di credere alla validità di un concetto del genere in paesi nei quali il commercio forma oggetto di un totale — o quasi totale — monopolio e in cui tutti i prezzi interni sono fissati dallo Stato. Così, spinto all'estremo, il regionamento di alcuni esportatori finirebbe col portate ad esempio a scegliere come paese analogo dell'URSS, ai fini della determinazione del valore normale, solo gli Stati Uniti, tenuto conto delle dimensioni rispettive dei due mercati.

(1) Vedi decisione 86/100/CEE della Commissione (GU n. L 102 del 18. 4. 1986, pag. 31).

Per quanto riguarda la seconda domanda, volendo calcolare il valore normale in base all'economia di mercato di un paese terzo, non vi è motivo di procedere ad adattamenti che dovrebbero rispecchiare le differenze di costo, siano esse differenze di retribuzioni o di altri costi, riscontrate tra un paese a commercio di Stato ed un paese ad economia di mercato. Qualsiasi adattamento dei costi riscontrati nel paese analogo, nella fattispecie la Jugoslavia, implicherebbe che ci si appoggi sui costi riscontrati in URSS, il che è escluso precisamente dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84 poiché detto paese non ha un'economia di mercato.

Per quanto riguarda la terza e la quarta domanda, occorre osservare che il problema di un eventuale adeguamento per differenze nelle caratteristiche fisiche o di qualità di materie prime è già stato trattato al punto 12 e che gli adeguamenti per differenze dei costi di finanziamento delle scorte non sono accettabili, dato che esse rientrano nelle spese generali.

Gli altri elementi di queste domande non sono pertinenti ai fini del raffronto tra il valore normale iugoslavo e il prezzo all'esportazione bensì in sede di esame del pregiudizio, motivo per cui gli argomenti avanzati dall'esportatore dell'URSS vengono discussi al punto 31.

Di conseguenza, gli argomenti addotti da Energomachexport riguardo agli adattamenti da effettuare per tener conto di supposti vantaggi comparativi vengono respinti.

E. Margini di dumping

- (15) Dall'esame dei fatti appare che la totalità delle transazioni formava oggetto di notevoli margini di dumping. Questi ultimi sono quindi stati calcolati raffrontando, per ciascun tipo di motore, la media dei prezzi all'esportazione in ciascuno degli Stati membri della Comunità con il valore normale stabilito in Jugoslavia.

Questo calcolo ha rivelato che l'importanza del margine di dumping varia in misura abbastanza ridotta secondo il tipo di motore, ma differisce invece a seconda dei paesi esportatori e, soprattutto, a seconda dei mercati della Comunità interessati.

- (16) Qui di seguito figurano i margini medi ponderati di dumping constatati per tutti i motori del campione prescelto, espressi in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria per un prodotto non sdoganato :

	CEE (in %)
Bulgaria	144
Cecoslovacchia	121
Polonia	139
RDT	137
Romania	134
Ungheria	146
URSS	131

F. Pregiudizio

- (17) Quanto al pregiudizio arrecato dalle importazioni in dumping, le conclusioni della Commissione espresse nel regolamento (CEE) n. 3019/86 sono state contestate da numerosi esportatori.

Sono stati addotti vari argomenti, in particolare dagli esportatori della Polonia, della RDT, dell'Ungheria o dell'URSS, che si possono riassumere come segue.

- (18) i) Innanzitutto, gli esportatori hanno sostenuto che l'incidenza delle loro esportazioni rispettive nella Comunità doveva essere esaminata separatamente e che, data l'esiguità delle rispettive aliquote del mercato comunitario, essi non avevano potuto arrecare pregiudizio.
- ii) Quanto alla valutazione concreta del volume di importazioni nella Comunità dei motori elettrici polifase normalizzati in questione, l'esportatore ungherese ha sostenuto che, a differenza degli altri esportatori dei paesi a commercio di Stato, la sua impresa esportava nella Comunità soprattutto motori speciali.
- iii) In materia di fattori di pregiudizio connessi con i prezzi, gli esportatori hanno contestato, da un lato il metodo seguito nel regolamento (CEE) n. 3019/86 per calcolare le sottoquotazioni (calcolando il divario tra il prezzi di costo dei produttori comunitari e i prezzi di rivendita presso l'importatore), dall'altro la veridicità di questi prezzi di costo; essi hanno affermato infine che le sottoquotazioni registrate sui vari mercati della Comunità, vale a dire il divario fra i prezzi di vendita dei produttori comunitari e i prezzi di vendita presso l'importatore, risultavano di gran lunga inferiori a quelli calcolati col metodo della Commissione, quando addirittura non erano inesistenti.
- iv) Anche il grado di pregiudizio subito dai fabbricanti comunitari è stato contestato e gli esportatori hanno sostenuto che la produzione di motori normalizzati comunitari era sostanzialmente aumentata dal 1982, mentre l'aliquota di

mercato detenuta globalmente dalle importazioni dei paesi a commercio di Stato in questione era scesa, secondo le constatazioni preliminari, dal 23,2 % nel 1982 al 20,3 % nel 1985, laddove durante lo stesso periodo di tempo i consumi erano aumentati.

- v) Da ultimo, è stata contestata l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra le importazioni dai paesi a commercio di Stato e il pregiudizio giacché :
- le importazioni extracomunitarie da provenienze diverse da quelle dei paesi oggetto della presente procedura sarebbero aumentate notevolmente ;
 - i produttori comunitari non sarebbero stati in grado di razionalizzare in misura sufficiente i propri processi di produzione e avrebbero conservato fabbriche con un potenziale troppo esiguo, ovvero in sovrannumero per beneficiare di economie di scala ;
 - la concorrenza all'interno della Comunità, in particolare ad opera di alcuni fabbricanti italiani, avrebbe contribuito anch'essa alle difficoltà dell'industria comunitaria.

Questi argomenti rendono necessarie le considerazioni seguenti :

- (19) Il primo argomento addotto dagli esportatori riguarda, in sostanza, il problema del cumulo. Per valutare l'incidenza sull'industria comunitaria delle importazioni in dumping, la Commissione ha considerato l'effetto di tutte le importazioni di motori polifase normalizzati, oggetto di dumping, provenienti dai sette paesi esportatori interessati.

Nell'esaminare se il cumulo fosse appropriato in ogni singolo caso, la Commissione ha preso in considerazione la comparabilità dei prodotti importati sotto il profilo delle caratteristiche fisiche, dei volumi importati, dell'andamento di questi volumi, del livello bassissimo e sostanzialmente simile dei prezzi praticati da tutti gli esportatori in questione, nonché della misura in cui ogni singolo prodotto importato avesse esercitato all'interno della Comunità una concorrenza sul prodotto analogo dell'industria comunitaria.

In base a questa analisi, la Commissione ha potuto solo constatare la fungibilità dei prodotti in questione — vale a dire il carattere perfettamente intercambiabile e comparabile delle loro caratteristiche fisiche —, nonché la somiglianza dei prezzi praticati dai vari esportatori.

In materia di volumi, le esportazioni dell'URSS, della RDT e della Cecoslovacchia sono aumentate,

mentre quelle della Bulgaria sono rimaste stazionarie e quelle di Polonia, Ungheria e Romania sono diminuite, come è già stato illustrato nel punto 25 del regolamento (CEE) n. 3019/86.

La Commissione ha ritenuto tuttavia che il fatto di non prendere in considerazione i volumi degli esportatori i cui quantitativi erano rimasti stazionari o diminuiti equivarrebbe a disconoscere il carattere intercambiabile di questi motori sotto il profilo delle caratteristiche fisiche e di prezzo ; ciò significherebbe inoltre disconoscere anche il fatto che queste importazioni — seppure in misura decrescente — continuano a formare oggetto di dumping, mentre l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84 prescrive esplicitamente che, ai fini della determinazione del pregiudizio, si tenga conto « importazioni che sono oggetto di dumping ».

La Commissione è stata dunque del parere — e il Consiglio condivide questa analisi — che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalle imprese dei paesi a commercio di Stato, contribuiscono tutte attivamente al rilevante pregiudizio subito dall'industria comunitaria dei motori elettrici normalizzati ; queste importazioni avvengono inoltre in condizioni simili, di modo che un trattamento separato per un singolo esportatore, in sede di determinazione del pregiudizio, equivarrebbe a una discriminazione nei confronti degli altri.

Di conseguenza, il Consiglio ritiene che, ai fini della determinazione in via definitiva del pregiudizio, occorra considerare tutte le importazioni in questione oggetto di dumping, provenienti dalla totalità degli esportatori interessati dalla presente procedura.

- (20) Le statistiche d'importazione di motori elettrici polifase normalizzati provenienti dall'Ungheria sono state contestate dall'esportatore di quel paese, Transelektro, che ha affermato che le sue esportazioni sarebbero costituite sostanzialmente da motori speciali che esulano dalla presente procedura.

L'esportatore ha però fornito solo per il 1985 elementi di prova sufficienti a sostegno delle proprie affermazioni. Di conseguenza, il Consiglio conferma la conclusione della Commissione che accetta, solo per il 1985, la domanda ungherese di prendere in considerazione cifre diverse da quelle delle statistiche ufficiali comunitarie. Inoltre, date le caratteristiche del settore dei motori elettrici polifase normalizzati, il fatto che l'aliquota di mercato ungherese sia eventualmente caduta, in taluni anni, ad un livello « minimo » non giustifica in sé la chisura del procedimento senza adozione di una misura definitiva nei confronti delle importazioni originarie dell'Ungheria.

Fattori di pregiudizio connessi con i prezzi

- (21) Gli esportatori e taluni importatori hanno contestato il metodo, seguito dal regolamento (CEE) n. 3019/86 e ivi esposto al punto 22 che consiste nel calcolare il divario tra il prezzo di costo del o dei fabbricanti comunitari a carattere industriale, cioè non artigianale, più efficienti su ogni mercato, e i prezzi di vendita dei motori originari dei paesi a commercio di Stato.

È però chiaro che, per un mercato sul quale la tendenza al ribasso dei prezzi è così forte come nel caso dei motori elettrici normalizzati, e sul quale quasi tutti i fabbricanti vendono in perdita, il fatto di determinare la sottoquotazione calcolando semplicemente la differenza tra prezzo di vendita dei produttori e prezzo di rivendita degli importatori non rispecchia la vera entità del pregiudizio subito dall'industria, giacché quest'ultima vende appunto al di sotto dei suoi prezzi di costo. Il Consiglio conferma quindi la validità del metodo applicato dalla Commissione nel regolamento (CEE) n. 3019/86.

- (22) Quanto ai prezzi di costo dei fabbricanti comunitari, essi sono stati verificati in misura sufficiente, durante la fase preliminare non meno che durante la fase finale dell'inchiesta, e le cifre disponibili rispecchiano in modo corretto la situazione economica dei vari produttori della Comunità. Nella fase finale della propria indagine, la Commissione ha inoltre verificato i prezzi di costo — e i prezzi di vendita — di altri fabbricanti italiani, che erano stati espressamente segnalati da alcuni importatori come particolarmente efficienti. Essa ha infine allargato la sua inchiesta al principale fabbricante del Regno Unito.

Queste verifiche complementari hanno indotto la Commissione a modificare alcuni parametri quantitativi della sua analisi del pregiudizio senza però alterarne le conclusioni essenziali.

La media aritmetica dei prezzi di costo dei principali fabbricanti comunitari a carattere industriale, per il 1985 si stabilisce finalmente ai livelli seguenti :

1,1 kW :	80,63 ECU
3,0 kW :	127,81 ECU
5,5 kW :	212,54 ECU
11 kW :	387,17 ECU
30 kW :	931,48 ECU
75 kW :	2 368,08 ECU

La media ponderata si attesta invece su livelli leggermente superiori.

- (23) Se i prezzi di costo dei fabbricanti comunitari, quali sono determinati in via definitiva, sono superiori ai loro prezzi di vendita, i margini di sottoquotazione, espressi in percentuale del prezzo di costo dei fabbricanti, sono i seguenti :

Margini di sottoquotazione, espressi in percentuale dei prezzi di costo dei fabbricanti nazionali a carattere industriale più efficienti su ogni mercato (vedi, punto 22 del regolamento (CEE) n. 3019/86)

(in %)

kW	D	F	I	UEBL
1,1	34 — 45	36 — 47	17 — 32	28 — 37
3	33 — 44	32 — 50	2 — 23	25 — 35
5,5	31 — 44	42 — 60	10 — 31	24 — 32
11	31 — 44	39 — 55	18 — 35	17 — 35
30	33 — 45	35 — 55	5 — 19	12 — 36
75	33 — 55	29 — 45	29 — 53	18 — 40

- (24) Del resto, occorre peraltro osservare che i prezzi di rivendita praticati dagli importatori dei motori originari dei paesi a commercio di Stato hanno sottoquotato in modo importante i prezzi di vendita dei fabbricanti comunitari. In ciascuno dei principali Stati membri interessati dalla procedura questi margini di sottoquotazione sono stati calcolati rispetto ai prezzi di vendita dei fabbricanti più efficienti :

Margini di sottoquotazione espressi in percentuale dei prezzi di vendita praticati dai fabbricanti nazionali a carattere industriale più efficienti su ogni mercato

(in %)

kW	D	F	I	UEBL
1,1	44,7 — 54,0	17,9 — 27,4	10,8 — 26,2	24,4 — 34,0
3	44,1 — 47,4	13,3 — 31,2	1,8 — 24,3	21,7 — 31,8
5,5	42,7 — 53,7	21,9 — 46,7	6,8 — 29,2	14,2 — 23,4
11	42,4 — 53,6	30,7 — 47,2	19,5 — 36,7	7,2 — 26,8
30	42,3 — 53,7	30,5 — 48,1	4,6 — 27,1	7,2 — 32,4
75	44,1 — 54,3	27,8 — 44,5	0,8 — 22,5	28,8 — 47,6

Dalla tabella precedente si evince chiaramente che durante il periodo di riferimento i prezzi di rivendita praticati dagli importatori di motori originari dei paesi a commercio di Stato sono stati di gran lunga inferiori ai prezzi di vendita praticati dai fabbricanti comunitari, persino in Italia dove pure si registra la tendenza al ribasso più pronunciata. Il fatto che, in particolare su quest'ultimo mercato e per un numero limitato di transazioni, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping siano stati sottoquotati da taluni fabbricanti comunitari, non è sufficiente a concludere che non esiste un pregiudizio o un rapporto di causa ed effetto.

Il Consiglio constata quindi in modo definitivo che i prezzi di rivendita dei motori originari dei paesi a commercio di Stato sono ben lungi dal permettere ai fabbricanti della Comunità di coprire i loro prezzi di costo — vale a dire i soli costi di produzione e le spese generali e amministrative, al netto da ogni utile — qualunque sia il mercato preso in considerazione.

Fattori macroeconomici e incidenza sui fabbricanti comunitari

(25) Se le informazioni raccolte in merito all'andamento della produzione e delle vendite dei motori elettrici normalizzati di tutti i fabbricanti comunitari non permettono di giungere alla conclusione che le importazioni dei motori in questione originarie dei paesi a commercio di Stato hanno avuto un'incidenza negativa visibile su detti fabbricanti, non si può dire altrettanto in merito alle informazioni relative agli altri fattori pertinenti quali l'aliquota di mercato alta delle importazioni, il livello significativo delle sottoquotazioni, i prezzi di vendita (in perdita) dei motori comunitari, le perdite di gestione, il rendimento degli investimenti e l'occupazione nel settore dei motori polifase normalizzati.

(26) Oltre alle considerazioni esposte nei punti da 25 a 28 del regolamento (CEE) n. 3019/86, dalle informazioni raccolte durante la procedura in questione e già nelle precedenti, risulta infatti che da vari anni i fabbricanti comunitari sono stati costretti a vendere i loro motori normalizzati a prezzi di gran lunga inferiori a quelli necessari per coprire i costi di produzione sostenuti, anche a dispetto degli impegni di prezzo accettati in precedenza dalle istituzioni della Comunità. Questo stato di cose ha obbligato i fabbricanti comunitari di motori normalizzati a finanziare gli investimenti indispensabili per il mantenimento del loro strumento di produzione in questo campo specifico, sui profitti che hanno potuto realizzare in altri settori d'attività.

Nonostante un incremento delle vendite e della produzione dal 1982, dovuto alla ripresa dell'attività economica e dei consumi nella Comunità (aumento da 3 115 000 a 3 605 000 unità tra il 1982 e il 1985, cioè 15,7 %), i fabbricanti comunitari non sono stati in grado — ad eccezione di due sole imprese tra quelle controllate — di ricavare un profitto dalla produzione dei motori normalizzati in questione. Per i motori del campione, le perdite di gestione nel 1985, espresse in percentuale del prezzo di costo, oscillavano tra il 2 % e il 25 % del prezzo di costo. Le sole due imprese che hanno realizzato utili in questo settore hanno comunicato un margine di utile lordo rispettivamente del ... % ⁽¹⁾ e del ... % ⁽¹⁾ del prezzo di costo. È sintomatico che l'impresa che ha realizzato quest'ultimo tasso di redditività, relativamente elevato, si trovi nel Regno Unito, dove la penetrazione delle importazioni dei paesi a commercio di Stato è estremamente ridotta (solo il 4,5 % del mercato).

⁽¹⁾ Cifre confidenziali, omesse conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

I posti di lavoro direttamente interessati dalla produzione di questi motori elettrici nella Comunità, infine, hanno subito una continua flessione tra il 1982 e il 1985, per attestarsi in quest'ultimo anno su 5 040 unità. Va ricordato che, nel 1978, 23 630 persone erano direttamente coinvolte nella produzione di motori elettrici polifase normalizzati.

Altre cause di pregiudizio

(27) Secondo gli esportatori, le importazioni extracomunitarie originarie di paesi diversi da quelli interessati dalla presente procedura, avrebbero registrato un notevole incremento in Italia. In proposito, le statistiche italiane relative all'importazione di motori polifase normalizzati delle potenze in questione indicano, per il 1985, 411 000 motori originari della Jugoslavia e 217 000 motori originari di Hong Kong. Queste cifre sono state contestate da quasi tutti gli operatori economici italiani interrogati, a giudizio dei quali dei motori monofase — e quindi non coperti dalla procedura — erano stati dichiarati, intenzionalmente o per errore, come motori polifase.

Stando a queste fonti, tutti i motori importati da Hong Kong avrebbero infatti micromotori che non rientrano nella procedura. Questa opinione è stata confermata dall'esame delle statistiche di esportazione di Hong Kong, dalle quali non appaiono esportazioni di motori polifase destinate all'Italia. L'argomento degli esportatori in merito a questo punto è stato dunque respinto.

La Commissione svolge attualmente una procedura antidumping per le importazioni di motori iugoslavi, in parallelo alla presente procedura.

(28) Quanto alla pretesa mancanza di razionalizzazione dei fabbricanti comunitari, alcuni esportatori — in particolare quelli della RDT e dell'URSS — hanno sostenuto che i prezzi di costo dei fabbricanti comunitari erano troppo elevati e che questa circostanza era dovuta alla struttura troppo dispersa dell'industria comunitaria dei motori normalizzati.

In proposito, se è vero che l'industria comunitaria comprende un numero ancora elevato di unità di produzione, va però rilevato che questa industria ha comunque sostenuto un notevole sforzo di automatizzazione, come mostra l'abbassamento dei tempi di fabbricazione a livelli estremamente competitivi (molto meno di 60 minuti per un motore a quattro poli — B3 — da 1,1 kW).

Parallelamente a questo sforzo di automatizzazione, è iniziato un processo di dislocamento di alcune unità di fabbricazione verso i nuovi paesi membri della Comunità (Spagna e Portogallo).

Si rileva infine che i migliori risultati li hanno ottenuti quei fabbricanti comunitari che sono riusciti, da un lato a comprimere le loro spese generali e dall'altro a modellare uno strumento di produzione di dimensioni medie ma ottimali, estremamente flessibile e in grado di fabbricare in buone condizioni i motori normalizzati e tutti i prodotti derivati del settore « macchine rotanti ».

Il Consiglio considera dunque la pretesa mancanza di razionalizzazione dei fabbricanti comunitari come di fatto inesatta e ricorda, del resto, le condizioni svolte nel punto 14 relativo ai pretesi vantaggi comparativi esistenti nei paesi che non hanno un'economia di mercato.

- (29) Quanto poi alla concorrenza intracomunitaria la Commissione ha effettivamente constatato che essa era intensa tra gli industriali comunitari. I fabbricanti industriali italiani sono quelli che, in linea di massima, hanno i prezzi di costo più bassi, per motivi attinenti al contesto economico in cui operano. Gli industriali italiani concentrano nondimeno i loro sforzi di vendita nella Comunità su motori polifase « speciali » che non sono prodotti simili ai motori importati dai paesi a commercio di Stato.

D'altronde l'analisi dei fattori di pregiudizio connessi con i prezzi, svolta ai punti da 21 a 24 ha dimostrato che, durante il periodo di riferimento i prezzi di rivendita dei motori importati dai paesi a commercio di Stato sottoquotavano in modo significativo sia i prezzi di vendita dei fabbricanti comunitari a carattere industriale sia i loro prezzi di costo, e questo anche in Italia.

Infine se piccoli fabbricanti italiani, di tipo artigianale, praticano su scala locale prezzi comparabili a quelli dei motori originari dei paesi a commercio di Stato, va tuttavia sottolineato che questi produttori che detengono un po' meno del quarto del mercato italiano producono in condizioni molto particolari, segnatamente a partire da pezzi originari di paesi a commercio di Stato, dispongono soltanto di reti di vendita regionali strettamente circoscritte e non esportano motori di alcun tipo nel resto della Comunità.

- (30) Oltre agli argomenti addotti dagli esportatori e illustrati al punto 18, ai quali la Commissione ha risposto ai punti da 19 a 29, l'esportatore dell'URSS ha chiesto due adattamenti di prezzi — vedi punto 18, comma iii) e iv) — che in realtà rientrano nell'analisi del pregiudizio.

— Per quel che riguarda la determinazione delle sottoquotazioni, la Commissione ha proceduto a un raffronto tra prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n.

2176/84. Essa non ha tuttavia tentato di stabilire l'incidenza delle preferenze degli acquirenti, giacché oltre alla difficoltà di quantificare un elemento del genere, qui interverrebbe un giudizio soggettivo. Nessuna prova concreta è stata del resto fornita in merito all'incidenza precisa di un'eventuale preferenza dell'acquirente sul prezzo che quest'ultimo sarebbe disposto a pagare per i diversi motori.

- D'altro lato le spese sostenute dagli importatori sono state prese in debita considerazione, nei calcoli dei livelli di dazio necessari per eliminare il pregiudizio in questione.

Sintesi (esistenza di un pregiudizio notevole e di un rapporto di causa ed effetto)

- (31) In materia di pregiudizio, i risultati definitivi dell'inchiesta confermano che le difficoltà dei fabbricanti comunitari dovute alle importazioni a bassissimo prezzo di motori originari dei paesi a commercio di Stato in questione, oggetto di pratiche di dumping, non sono state eliminate dalle precedenti misure comunitarie. Quasi tutti i fabbricanti continuavano a subire, nel 1985, ingenti perdite finanziarie nel settore dei motori polifase normalizzati, nonostante un miglioramento marginale delle loro aliquote di mercato.

- La concorrenza intracomunitaria esercitata da alcuni industriali italiani ha indubbiamente contribuito alle difficoltà di quei fabbricanti comunitari che lavorano a prezzi di costo più elevati, la Commissione ha rilevato tuttavia che, complessivamente, i prezzi franco frontiera comunitaria delle importazioni di motori originari dei paesi dell'Est si aggiravano intorno alla metà dei prezzi di costo dei fabbricanti italiani a carattere industriale, i cui costi sono peraltro tra i più bassi della Comunità; nello stesso modo, sul mercato italiano, che è il più depresso, i prezzi di rivendita degli importatori dei motori dei paesi a commercio di Stato hanno sottoquotato, durante il periodo di riferimento, in modo quasi sistematico e in misura rilevante, i prezzi dei produttori industriali.

- L'inchiesta ha rivelato che gli impegni di prezzo accettati in precedenza dalle istituzioni comunitarie erano divenuti insufficienti a coprire gli attuali prezzi di costo dei fabbricanti comunitari, anche quelli più efficienti. Gli adattamenti effettuati nel 1984, in particolare, non vertevano affatto sul livello in ECU di questi impegni, bensì sui tassi di cambio che dovevano essere applicati dagli esportatori. Gli adattamenti in questione hanno rispecchiato soltanto fluttuazioni monetarie, non già il variare degli altri parametri economici.

Dall'inchiesta è inoltre emerso che, oltre alla loro insufficienza con riferimento all'effettivo livello dei prezzi, gli impegni precedenti in materia di prezzi presentavano, a causa delle caratteristiche del mercato brasiliano sulla base del quale erano stati stabiliti nel 1982, uno squilibrio di struttura rispetto alla struttura attuale delle tariffe di tutti i fabbricanti comunitari.

- L'aliquota di mercato detenuta dai paesi a commercio di Stato in questione ha certamente subito una flessione tra il 1982 e il 1985 (scendendo dal 23,0 % nel 1982 al 19,6 % nel 1985), mentre quella dei produttori comunitari, complessivamente, è aumentata dal 66,2 % al 68,6 % a causa dei precedenti impegni in materia di prezzi. Ciò nonostante, il fatto che l'aliquota di mercato detenuta dalle importazioni in dumping continui a restare a un livello globalmente elevato, di circa 20 %, ha esercitato sui prezzi praticati dai fabbricanti comunitari una notevole pressione al ribasso, dimostrata dall'esistenza di sottoquotazioni nette su tutti i mercati.
 - Per di più è palese che l'intera entità dei margini di sottoquotazione individuati — rispetto ai prezzi di vendita o ai prezzi di costo dei fabbricanti — trova la sua spiegazione nel dumping praticato dagli esportatori in questione.
- (32) In conclusione, tenuto conto di tutti i fattori di pregiudizio esaminati in via preliminare dalla Commissione nel suo regolamento (CEE) n. 3019/86, e dell'analisi svolta ai punti da 17 a 31 del presente regolamento, il Consiglio si dichiara convinto del fatto che il pregiudizio arrecato dalle importazioni originarie dei paesi a commercio di Stato, che formano oggetto di forte dumping, debba ritenersi, separatamente considerato, come rilevante.

G. Interesse della Comunità

- (33) Parecchi esportatori e importatori hanno sostenuto che un dazio antidumping, quale quello istituito dal regolamento (CEE) n. 3019/86, rischia di provocare un fortissimo calo delle importazioni nella Comunità di motori polifase normalizzati. Essi hanno addotto altresì che una misura del genere avrà ripercussioni negative sui contratti di compensazione con i paesi a commercio di Stato in questione. Gli esportatori dell'URSS e della RDT, in particolare, hanno sottolineato la rilevanza degli acquisti di motori speciali, effettuati dai loro paesi presso taluni Stati membri della Comunità.

Alcune industrie che non hanno questi componenti, infine, e in particolare taluni fabbricanti di pompe, hanno sottolineato presso la Commissione

l'importanza del prezzo d'acquisto dei motori nei loro prezzi di costo.

- (34) Il Consiglio ha valutato tutte queste osservazioni.

Esso ha altresì preso atto delle perdite finanziarie dei fabbricanti nel settore dei motori elettrici polifase normalizzati, nonché del fatto che su questa attività gravita tutto il settore « macchine rotanti » della Comunità, la cui rilevanza è notevole sia da un punto di vista economico e sociale sia da un punto di vista di politica industriale. Ogni macchina rotante (motori autofrenanti, motori anti-deflagranti, motoriduttori, motori a velocità variabile, ecc.) contiene infatti uno o più motori normalizzati o ne deriva.

In proposito, dall'inchiesta è emerso che le importazioni a bassissimo prezzo di motori normalizzati oggetto di dumping rischiava di sortire — o sortiva già — effetti negativi su altre attività del settore « macchine rotanti », in particolare in Italia, dove una percentuale rilevante del commercio di compensazione verte su importazioni di motori normalizzati, ma anche di pezzi di motori. Nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania comincia a manifestarsi un fenomeno analogo di installazione di unità d'assemblaggio.

Un'evoluzione del genere, che rischia di vanificare anche gli sforzi dei produttori più efficienti, e che interviene nel momento in cui l'ampliamento al Portogallo e alla Spagna offre prospettive di ridistribuzione dei fabbricanti della Comunità, è giudicata dal Consiglio come pregiudizievole per gli interessi della Comunità e tale da dover essere fermata.

- (35) Il Consiglio ritiene dunque che gli interessi della Comunità esigano l'adozione, nei confronti delle importazioni per le quali siano state accertate pratiche di dumping, di una misura di salvaguardia commerciale intesa a eliminare il pregiudizio arrecato da queste importazioni.

Tuttavia, tenuto conto della concorrenza intracomunitaria nel settore dei motori polifase normalizzati, oltre che della necessità di preservare al massimo la competitività delle industrie a valle, il Consiglio ritiene opportuno definire il livello della misura da disporre — a prescindere dalla sua forma — in base ai prezzi di costo dei fabbricanti a carattere industriale che ottengono i migliori risultati.

H. Impegni

- (36) Alcuni produttori/esportatori hanno offerto alla Commissione di assumere impegni sulle loro esportazioni future nella Comunità.
- (37) La Commissione non ha accettato questi impegni, ad eccezione di quello offerto dall'esportatore rumeno. Essa ha informato i produttori/esportatori interessati dei motivi delle proprie decisioni.

I. Forma e aliquota del dazio

- (38) Data la molteplicità dei motori in questione e dato che essi sono originari di paesi a commercio di Stato, la misura antidumping più appropriata è, se si persegue l'obiettivo di raggiungere la massima trasparenza, l'efficienza e l'incitamento degli esportatori ad aumentare il loro prezzi, un dazio variabile, equivalente alla differenza tra un prezzo minimo per tipo di motore, espresso in ECU, e il prezzo del primo acquirente indipendente.

Poiché l'indagine ha rivelato che un gran numero di importatori — in particolare Ential (Milano), Mez-Italiana (Milano), Sofbim (Argenteuil), Stanko-France (Longjumeau), Neotype Techmaschexport (Bergisch-Gladbach), Elprom (Borke, Hessen) — era legato a un esportatore da un'associazione o da un accordo di compensazione con un terzo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il Consiglio ritiene necessario, per dare massima efficacia alle misure disposte, di ordinare che i servizi doganali assumano, quale riferimento per il calcolo del dazio antidumping, il prezzo al primo acquirente non legato all'esportatore. Nel caso di questi importatori il prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria corrisponderà al valore in dogana, quale sarebbe determinato in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (¹).

- (39) Quanto al livello del prezzo minimo, quest'ultimo è stato calcolato, per ciascun tipo di motore in questione, in base al prezzo di costo dei fabbricanti a carattere industriale che ottengono i migliori risultati. In conclusione, è stato ritenuto adeguato un margine lordo di utile pari al 4 % del prezzo di costo, tenendo conto delle condizioni di accanita concorrenza tra i fabbricanti comunitari.

In base al prezzo di costo comunitario di riferimento e al margine di utile appena indicato, tenendo peraltro debito conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche tra i motori importati e quelli comunitari, la Commissione ha quantificato gli aumenti di prezzo necessari nella fase cif-frontiera comunitaria (vedi allegato).

Per i motori a quattro poli, questi aumenti equivalgono all'incirca al 25 % rispetto al livello dei prezzi all'importazione durante il periodo di riferimento.

Il tasso del dazio antidumping definitivo risulta quindi di gran lunga inferiore ai margini di dumping accertati. Esso dovrebbe però bastare a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dei motori polifase normalizzati dalle importazioni in questione, tenuto conto del prezzo

di vendita necessario per garantire ai fabbricanti efficienti della Comunità un beneficio ragionevole.

Allo stadio della rivendita l'aumento effettivo dei prezzi praticati dall'importatore sarà evidentemente funzione del margine d'importazione di ogni importatore. Tuttavia l'aliquota del dazio dovrebbe normalmente indurre gli importatori a rivendere i loro motori polifase normalizzati, di forma B3, in media ai prezzi seguenti, in ECU :

kW	CV	3 000 g/min	1 500 g/min	1 000 g/min	750 g/min
1,1	1,5	55,2	56,9	79,2	121,9
1,5	2	62,2	67,2	93,4	143,6
2,2	3	80,9	82,6	121,9	185,8
3	4	95,7	99,1	148,1	221,6
4	5,5	119,7	125,9	186,3	267,8
5,5	7,5	154,9	160,1	242,7	329,9
7,5	10	196,6	206,2	279,7	409,6
11	15	265,6	274,1	404,6	551,6
15	20	335,0	357,8	529,9	710,5
18,5	25	429,6	436,4	650,2	881,4
22	30	513,9	513,9	763,6	1 087,2
30	40	686,0	678,0	1 011,4	1 400,0
37	50	856,0	840,9	1 246,7	1 701,9
45	60	964,0	997,8	1 492,3	1 998,9
55	75	1 293,5	1 246,7	1 855,3	2 430,8
75	100	1 725,9	1 651,3	2 462,0	3 129,3

- (40) Infine il Consiglio ha constatato che il dazio doganale massimo in vigore in Spagna e in Portogallo nel 1986 e nel 1987 per i motori elettrici polifase normalizzati in questione era superiore al dazio della tariffa doganale comune applicabile agli stessi prodotti. Per evitare che le importazioni in questi Stati membri subiscano dazi doganali globali più elevati, si è giudicato idoneo di fare in modo che gli importi cumulati del dazio antidumping e dei dazi doganali non allineati in Spagna e in Portogallo non siano superiori agli importi cumulati del dazio della tariffa doganale comune e del dazio antidumping.

J. Riscossione dei dazi provvisori

- (41) Un dazio provvisorio ha lo scopo di provocare un aumento del prezzo delle merci per il primo acquirente indipendente stabilito nella Comunità. Un importatore che sceglie di non aumentare i propri prezzi rischia dunque di dover pagare il dazio in questione ed è ragionevole prendere misure per far sì che egli aumenti i suoi prezzi poiché a causa della sua scelta, la produzione comunitaria continua a subire un pregiudizio. Nella presente procedura dunque gli importi costituiti in garanzia, a titolo di dazio antidumping provvisorio, debbono, a causa dell'importanza del dumping e del pregiudizio che ne risulta, essere riscossi a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva.

Nello stesso modo, quanto alle importazioni originarie della Romania, gli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio

(¹) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

devono essere riscossi per ciascun tipo di motore, a conguaglio della differenza tra il prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria, per un prodotto non sdoganato, e il prezzo precisato in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, della sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimex ex 85.01-33, ex 85.01-34 ed ex 85.01-36, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della RDT, dell'Ungheria e dell'URSS.

2. L'espressione « motori polifase normalizzati » comprende tutti i motori oggetto di una normalizzazione internazionale, in particolare quella della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). I motori in questione hanno le seguenti velocità normalizzate di rotazione: 3 000 giri al minuto, 1 500 giri al minuto, 1 000 giri al minuto e 750 giri al minuto; i seguenti livelli normalizzati di potenza: 1,1 — 1,5 — 2,2 — 3 — 4 — 5,5 — 7,5 — 11 — 15 — 18,5 — 22 — 30 — 37 — 45 — 55 — 75 kW e le seguenti altezze normalizzate di assi: 80 — 90 — 100 — 112 — 132 — 160 — 180 — 200 — 250 — 280 — 315 mm.

3. L'importo del dazio corrisponde, per ciascun tipo di motore, alla differenza tra il prezzo unitario netto, franco frontiera della Comunità, per un prodotto non sdoganato, e il prezzo precisato nell'allegato.

Questo prezzo franco frontiera della Comunità per un prodotto non sdoganato è netto se le condizioni effettive di vendita prevedono che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla data di spedizione; esso viene diminuito dell'1 % per ogni mese di dilazione di pagamento effettivamente concesso.

4. a) Ove le autorità doganali riscontrino che tra l'importatore e l'esportatore o un terzo esiste un'associazione o un accordo di compensazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità non può costituire un riferimento per determinare il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità, previsto al paragrafo 3.

Il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità corrisponde, in tal caso, al valore in dogana quale sarebbe determinato in conformità all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci. In mancanza, se per un importatore associato non è

possibile determinare il valore in dogana conformemente alle disposizioni precedenti, il prezzo netto franco frontiera corrisponderà al valore in dogana quale questo sarebbe determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

b) Le disposizioni della lettera a) si applicano in particolare ai motori originari dei paesi in questione e importati dalle società elencate qui di seguito:

Importatori	Origine dei motori
Enital (Milano)	URSS
Mez-Italiana (Milano)	Cecoslovacchia
Sofbim (Argenteuil)	Bulgaria
Stanko-France (Longjumeau)	URSS
Neotype Techmaschexport (Bergisch-Gladbach)	URSS
Elprom (Borken/Hessen)	Bulgaria

5. Sono d'applicazione le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, fatte salve quelle del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per le importazioni in questione originarie della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della RDT, dell'Ungheria e dell'URSS gli importi costituiti in garanzia per il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 3019/86 della Commissione, prorogato dal regolamento (CEE) n. 254/87 del Consiglio, vengono riscossi in via definitiva a concorrenza degli importi dei dazi definitivamente istituiti.

2. Per le importazioni originarie della Romania, gli importi costituiti in garanzia per il dazio antidumping provvisorio vengono riscossi in via definitiva a conguaglio della differenza tra il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità per un prodotto non sdoganato, e il prezzo precisato in allegato.

Articolo 3

I dazi antidumping istituiti o riscossi in applicazione degli articoli 1 e 2 non sono riscossi sulle importazioni in Spagna e in Portogallo nella misura in cui l'importo cumulato del dazio doganale sul prodotto in questione, in vigore in questi Stati membri, e del dazio antidumping non sia superiore all'importo cumulato del dazio della tariffa doganale comune e del dazio antidumping relativo allo stesso prodotto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

ALLEGATO

Prezzi minimi all'importazione nella Comunità di alcuni motori elettrici polifase normalizzati originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della RDT, dell'Ungheria e dell'URSS

I prezzi minimi all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento figurano, espressi in ECU, nella tabella seguente.

Questi prezzi si applicano ai motori elettrici polifase di forma B3 (vale a dire con braccio di fissaggio).

Per le altre esecuzioni (B5, B14, ecc.), si deve aggiungere ai prezzi indicati in seguito un importo supplementare pari al 7 %.

kW	CV	3 000 g/min	1 500 g/min	1 000 g/min	750 g/min
1,1	1,5	39,4	40,7	56,6	87,1
1,5	2	44,4	48,0	66,7	102,6
2,2	3	57,8	59,0	87,1	132,7
3	4	68,4	70,8	105,8	158,3
4	5,5	85,5	89,9	133,1	191,3
5,5	7,5	110,7	114,4	173,4	235,7
7,5	10	140,4	147,3	199,8	292,6
11	15	189,7	195,8	289,0	394,0
15	20	239,3	255,6	378,5	507,5
18,5	25	306,9	311,7	464,4	629,6
22	30	367,1	367,1	545,4	776,6
30	40	490,0	484,3	722,4	1 000,0
37	50	612,9	600,7	890,5	1 215,7
45	60	688,6	712,7	1 065,9	1 427,8
55	75	923,9	890,5	1 325,2	1 736,3
75	100	1 232,8	1 179,5	1 758,6	2 235,2

REGOLAMENTO (CEE) N. 865/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 marzo 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	11,71	196,98
10.01 B II	Frumento duro	46,77	260,82 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	40,78	181,06 ⁽³⁾
10.03	Orzo	39,05	190,00
10.04	Avena	97,34	161,75
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	180,99 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	39,05	132,28
10.07 B	Miglio	39,05	157,92 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,96	186,39 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	39,05	61,66 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	31,55	290,93
11.01 B	Farine di segala	72,25	269,61
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	86,16	416,91
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	31,71	311,11

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 866/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 marzo 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,39
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0,55	0,55	0,55
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	5,85
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 867/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 23 e 24 marzo 1987 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfaitariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	52,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	54,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	52,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	64,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	82,00 ⁽³⁾

(¹) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(²) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(³) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	11,88
07.03 A II	11,88
15.17 B I a)	27,00
15.17 B I b)	43,20
23.04 A II	4,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 868/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83⁽⁶⁾ ha stabilito le regole generali che consentono la fissazione di importi supple-

mentari per i prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 564/68⁽⁸⁾, (CEE) n. 998/68⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 2260/69⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, e (CEE) n. 1570/71⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.⁽³⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.⁽⁴⁾ GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.⁽⁶⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.⁽⁸⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.⁽⁹⁾ GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.⁽¹⁰⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1983, pag. 12.⁽¹¹⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.⁽¹²⁾ GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Origine dell'importazione
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : b) non nominati	10,00	origine : Repubblica democratica tedesca (*)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. Carcasse intere o mezzene	12,00	origine : Repubblica democratica tedesca (*)
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : B. Grasso di maiale	10,00	origine : Svezia, Ungheria o Cecoslovacchia
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi : A. Strutto ed altri grassi di maiale : II. altri	5,00	origine : Repubblica democratica tedesca (*) o Ungheria

(*) Ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono

REGOLAMENTO (CEE) N. 869/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 472/87⁽⁷⁾, subordina il rilascio del certificato di restituzione alla produzione al compimento di talune procedure amministrative; che in alcuni Stati membri non sempre è stato possibile portare a termine tali procedure in tempo debito, con particolare riferimento al contratto iniziale del fabbricante, alla verifica delle informazioni indicate nella domanda di certificato di restituzione e alla costituzione della cauzione; che in certi casi le competenti autorità si sono trovate nell'impossibilità di provvedere al rilascio immediato del certificato di restituzione;

considerando che, poiché la mancata osservanza di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 in certi casi non è imputabile alla responsabilità del fabbricante, è opportuno fissare un periodo transitorio entro il quale, dopo il soddisfacente espletamento dei controlli amministrativi, i fabbricanti possano percepire la restituzione anche nei casi in cui l'amido o la fecola siano stati trasformati prima di aver ottenuto il certificato di restituzione;

che tale periodo dovrebbe corrispondere ai primi sei mesi della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 30 aprile 1987, su richiesta dell'interessato e in deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86, le autorità competenti possono procedere al rilascio di certificati di restituzione per l'amido o la fecola trasformati in uno dei prodotti approvati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1986 e il 31 dicembre 1986, anche se la domanda di certificato e/o la costituzione della cauzione sono posteriori alla trasformazione dell'amido o della fecola, purché il fabbricante sia in grado di fornire prove sufficienti a consentire alle autorità competenti di espletare i necessari controlli e purché soddisfatti ad una delle tre condizioni di cui al paragrafo 2.

2. La deroga si applica esclusivamente ai fabbricanti che:

- a) non siano stati in grado di costituire la cauzione per motivi indipendenti dalla loro volontà, ma che abbiano preso tutte le necessarie disposizioni per conformarsi al disposto dell'articolo 4 del citato regolamento (CEE) 2169/86 prima della trasformazione dell'amido o della fecola, oppure
- b) il cui nome non figuri nell'elenco dei fabbricanti riconosciuti previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 di detto regolamento, ma che possano dimostrare di aver osservato le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento prima della trasformazione dell'amido o della fecola, oppure
- c) il cui nome figuri nell'elenco dei fabbricanti riconosciuti, previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 di detto regolamento, ma che non abbiano potuto rispettare le disposizioni di cui all'articolo 4, perché lo Stato membro non ha designato l'autorità competente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 48 del 27. 2. 1987, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 870/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 9 al 15 marzo 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4049/86 ⁽²⁾;visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 9 al 15 marzo 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 9 al 15 marzo 1987, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 9 al 15 marzo 1987

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate :	
ex 02.01 A II b)	1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati	26,26474
	2. Quarti anteriori e busti	21,01179
	3. Quarti posteriori e selle	31,51769
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	21,01179
	bb) Pezzi disossati	35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	21,01179
	2. disossate	29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti :	
	aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso	29,94180
	22. altri	21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 871/87 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 1987
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari
delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 684/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 747/87 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari delle isole Canarie;

considerando che, per questi prodotti originari delle isole Canarie per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari delle isole Canarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 684/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 10. 3. 1987, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 872/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75⁽¹⁰⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽¹²⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 625/87⁽¹⁴⁾;

considerando che, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza da paesi terzi e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 rela-

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.⁽¹⁰⁾ GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽¹²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.⁽¹³⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽¹⁴⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 102.

tivo alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista

dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	41,50	192,80 ⁽¹⁾	190,99 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
07.06 A II	44,52	195,82 ⁽¹⁾	190,99 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
11.01 C ⁽²⁾	80,74	353,08	347,04
11.01 D ⁽²⁾	185,66	299,80	293,76
11.01 E I ⁽²⁾	6,04	337,49	331,45
11.01 E II ⁽²⁾	3,02	190,84	187,82
11.01 F ⁽²⁾	90,92	238,08	235,06
11.01 G ⁽²⁾	30,98	194,96	191,94
11.02 A II ⁽²⁾	83,85	337,58	331,54
11.02 A III ⁽²⁾	80,74	353,08	347,04
11.02 A IV ⁽²⁾	185,66	299,80	293,76
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	6,04	310,49	304,45
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	6,04	337,49	331,45
11.02 A V b) ⁽²⁾	3,02	190,84	187,82
11.02 A VI ⁽²⁾	90,92	238,08	235,06
11.02 A VII ⁽²⁾	30,98	194,96	191,94
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	69,42	311,50	308,48
11.02 B I a) 2 aa)	104,81	169,48	166,46
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	182,64	296,78	293,76
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	69,42	311,50	308,48
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	182,64	296,78	293,76
11.02 B II a) ⁽²⁾	21,85	266,24	263,22
11.02 B II b) ⁽²⁾	60,52	247,99	244,97
11.02 B II c) ⁽²⁾	3,02	297,64	294,62
11.02 B II d) ⁽²⁾	46,88	304,11	301,09
11.02 C I ⁽²⁾	25,68	319,68	316,66
11.02 C II ⁽²⁾	72,19	297,72	294,70
11.02 C III ⁽²⁾	109,79	488,04	482,00
11.02 C IV ⁽²⁾	162,68	264,14	261,12
11.02 C V ⁽²⁾	3,02	297,64	294,62
11.02 C VI ⁽²⁾	46,88	304,11	301,09
11.02 D I ⁽²⁾	17,46	204,89	201,87
11.02 D II ⁽²⁾	47,11	190,89	187,87
11.02 D III ⁽²⁾	45,35	199,68	196,66
11.02 D IV ⁽²⁾	104,81	169,48	166,46
11.02 D V ⁽²⁾	3,02	190,84	187,82
11.02 D VI ⁽²⁾	30,98	194,96	191,94
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	45,35	199,68	196,66
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	104,81	169,48	166,46
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	89,04	391,64	385,60
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	205,62	332,44	326,40
11.02 E II a) ⁽²⁾	31,53	362,28	356,24
11.02 E II b) ⁽²⁾	83,85	337,58	331,54
11.02 E II c) ⁽²⁾	6,04	337,49	331,45
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	155,30	405,19	399,15
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	55,38	344,76	338,72
11.02 F I ⁽²⁾	31,53	362,28	356,24
11.02 F II ⁽²⁾	83,85	337,58	331,54
11.02 F III ⁽²⁾	80,74	353,08	347,04
11.02 F IV ⁽²⁾	185,66	299,80	293,76

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F V ^(?)	6,04	337,49	331,45
11.02 F VI ^(?)	90,92	238,08	235,06
11.02 F VII ^(?)	30,98	194,96	191,94
11.02 G I	16,66	154,47	148,43
11.02 G II	6,04	144,15	138,11
11.04 C I	44,52	195,82	189,17 ^(?)
11.04 C II a)	20,55	292,87	268,69 ^(?)
11.04 C II b)	20,55	317,02	292,84 ^(?)
11.07 A I a)	36,08	363,16	352,28
11.07 A I b)	29,71	274,10	263,22
11.07 A II a)	84,75	354,06 ^(*)	343,18
11.07 A II b)	66,08	267,30	256,42
11.07 B	75,21	309,72 ^(*)	298,84
11.08 A I	20,55	292,87	272,32
11.08 A II	156,87	340,53	309,70
11.08 A III	51,70	411,95	391,40
11.08 A IV	20,55	292,87	272,32
11.08 A V	20,55	292,87	136,16 ^(?)
11.09	237,98	892,98	711,64
17.02 B II a) ^(?)	96,72	451,91	355,19
17.02 B II b) ^(?)	66,49	338,81	272,32
17.02 F II a)	96,72	468,83	372,11
17.02 F II b)	66,49	325,27	258,78
21.07 F II	66,49	338,81	272,32
23.02 A I a)	13,79	86,48	80,48
23.02 A I b)	22,70	178,46	172,46
23.02 A II a)	13,79	86,48	80,48
23.02 A II b)	22,70	178,46	172,46
23.03 A I	181,34	519,62	338,28

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 873/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori

d'oltremare⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 625/87⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁸⁾, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁹⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹⁰⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹¹⁾, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 26. 2. 1986, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 102.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.⁽⁷⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi		
		Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :			
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :			
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	40,34	29,46
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	819,89	809,01
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :			
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	102,95	92,07
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	882,50	871,62
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e :			
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	195,02	184,14
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	974,57	963,69

REGOLAMENTO (CEE) N. 874/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del predetto regolamento;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) 1 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1987, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1472/86 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente della situazione dell'offerta e della domanda delle carni fresche o refrigerate, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, se necessario, il prezzo d'offerta franco frontiera è fissato in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative constatate per gli ovini vivi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽⁴⁾, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti

doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per gli animali vivi della sottovoce 01.04 B, nonché per le carni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80 alle sottovoci 02.01 A IV a) 2, 3, 4 e 5 e 02.06 C II a), il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/87⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 102.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per gli

ovini e i caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 14 dal 6 al 12 aprile 1987	Settimana n. 15 dal 13 al 19 aprile 1987	Settimana n. 16 dal 20 al 26 aprile 1987	Settimana n. 17 dal 27 aprile al 3 maggio 1987
01.04 B	142,875 ⁽¹⁾	142,631 ⁽¹⁾	141,564 ⁽¹⁾	139,966 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	303,990 ⁽²⁾	303,470 ⁽²⁾	301,200 ⁽²⁾	297,800 ⁽²⁾
2	212,793 ⁽²⁾	212,429 ⁽²⁾	210,840 ⁽²⁾	208,460 ⁽²⁾
3	334,389 ⁽²⁾	333,817 ⁽²⁾	331,320 ⁽²⁾	327,580 ⁽²⁾
4	395,187 ⁽²⁾	394,511 ⁽²⁾	391,560 ⁽²⁾	387,140 ⁽²⁾
5 aa)	395,187 ⁽²⁾	394,511 ⁽²⁾	391,560 ⁽²⁾	387,140 ⁽²⁾
bb)	553,262 ⁽²⁾	552,315 ⁽²⁾	548,184 ⁽²⁾	541,996 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	395,187 ⁽²⁾	394,511 ⁽²⁾	391,560 ⁽²⁾	387,140 ⁽²⁾
2	553,262 ⁽²⁾	552,315 ⁽²⁾	548,184 ⁽²⁾	541,996 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 875/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'allegato I, sottovoce 02.01 A IV b) del predetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prelievo per le carcasse e mezzene congelate è pari alla differenza tra:

- a) da un lato, il prezzo di base moltiplicato per un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche appartenenti a una categoria concorrente delle carni congelate in questione, aventi la stessa presentazione, e il prezzo medio delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, e
- b) d'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera comunitario di dette carni congelate;

considerando che il prezzo di base è fissato, per la campagna 1987, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1472/86 del Consiglio⁽³⁾; che il coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 è fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente dell'andamento prevedibile del mercato delle carni congelate, dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi

delle carni fresche o refrigerate appartenenti ad una categoria concorrente delle carni congelate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che per le carni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, alle sottovoci 02.01 A IV b), 2, 3, 4 e 5, il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse congelate moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/87⁽⁶⁾ ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 102.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (¹),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la

Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni ovine e caprine congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione
di carni ovine e caprine congelate**

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 14 dal 6 al 12 aprile 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 15 dal 13 al 19 aprile 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 16 dal 20 al 26 aprile 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 17 dal 27 aprile al 3 maggio 1987 ⁽¹⁾
02.01 A IV b) 1	227,493	227,103	225,400	222,850
2	159,245	158,972	157,780	155,995
3	250,242	249,813	247,940	245,135
4	295,741	295,234	293,020	289,705
5 aa)	295,741	295,234	293,020	289,705
bb)	414,037	413,327	410,228	405,587

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 876/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1458/86 ⁽⁸⁾;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 577/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/87 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1987 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo proposto dalla Commissione al Consiglio valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che le produzioni di semi di colza e di ravizzone prese in considerazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non sono state fissate; che l'importo che, se del caso, dev'essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE non ha potuto dunque essere determinato; che gli importi dell'integrazione dovranno pertanto essere applicati solo provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3776/86 ai dati di cui al Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽¹¹⁾ della Commissione sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato III.
3. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 27 marzo 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse per questi prodotti per la campagna 1987/1988.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 27 marzo 1987, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 38.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 37.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese (*)	6° mese (*)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,100	0,100
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	36,848	37,344	37,186	37,028	31,552	31,473
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	88,77	89,96	89,60	89,32	76,28	76,36
— Paesi Bassi (Fl)	100,03	101,36	100,95	100,62	85,93	85,99
— UEBL (FB/Flux)	1 721,12	1 744,37	1 736,89	1 728,89	1 472,09	1 464,30
— Francia (FF)	252,85	256,37	254,94	253,32	214,26	214,22
— Danimarca (Dkr)	310,82	315,05	313,65	312,26	265,41	263,21
— Irlanda (£ Irl)	27,757	28,145	28,007	27,734	23,426	23,277
— Regno Unito (£)	20,885	21,196	21,070	20,944	17,467	17,298
— Italia (Lit)	55 311	56 072	55 705	55 554	47 098	46 758
— Grecia (Dra)	3 606,54	3 645,04	3 594,75	3 555,42	2 901,74	2 831,54
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	14,58	14,58
— in un altro Stato membro (Pta)	4 339,71	4 412,03	4 386,23	4 335,13	3 639,64	3 600,18
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 237,31	5 308,29	5 251,39	5 213,57	4 374,37	4 321,28

(*) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese (1)	6° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,860	1,860	1,860	1,860	2,600	2,600
— Portogallo	1,250	1,250	1,250	1,250	2,500	2,500
— altri Stati membri	38,098	38,594	38,436	38,278	34,052	33,973
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	91,76	92,94	92,59	92,31	82,25	82,33
— Paesi Bassi (Fl)	103,39	104,72	104,31	103,99	92,65	92,71
— UEBL (FB/Flux)	1 779,71	1 802,96	1 795,48	1 787,48	1 589,27	1 581,48
— Francia (FF)	261,73	265,25	263,82	262,20	232,01	231,97
— Danimarca (Dkr)	321,50	325,73	324,34	322,94	286,77	284,56
— Irlanda (£ Irl)	28,736	29,124	28,985	28,713	25,382	25,234
— Regno Unito (£)	21,669	21,980	21,854	21,728	19,035	18,866
— Italia (Lit)	57 235	57 997	57 629	57 478	50 946	50 606
— Grecia (Dra)	3 752,39	3 790,88	3 740,60	3 701,27	3 193,43	3 123,23
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	271,19	271,19	271,19	271,19	379,07	379,07
— in un altro Stato membro (Pta)	4 521,96	4 594,28	4 568,48	4 517,38	4 004,14	3 964,67
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	189,77	189,77	189,77	189,77	379,54	379,54
— in un altro Stato membro (Esc)	5 427,08	5 498,06	5 441,16	5 403,34	4 753,90	4 700,81

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	42,463	42,463	42,421	42,500	42,500
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— Rf di Germania (DM)	102,40	102,40	102,32	102,61	102,61
— Paesi Bassi (Fl)	115,38	115,38	115,27	115,59	115,59
— UEBL (FB/Flux)	1 982,70	1 982,70	1 980,72	1 983,80	1 983,80
— Francia (FF)	290,37	290,37	289,79	289,93	289,93
— Danimarca (Dkr)	357,73	357,73	357,36	358,06	358,06
— Irlanda (£ Irl)	31,864	31,864	31,825	31,726	31,726
— Regno Unito (£)	23,813	23,813	23,779	23,842	23,842
— Italia (Lit)	63 578	63 577	63 373	63 639	63 639
— Grecia (Dra)	4 076,68	4 052,13	4 015,79	4 014,67	4 014,67
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	4 065,00	4 065,00	4 058,14	4 039,80	4 039,80
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 653,36	6 647,71	6 602,90	6 606,10	6 606,10
— in un altro Stato membro (Esc)	6 437,46	6 431,99	6 388,64	6 391,74	6 391,74
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 015,85	4 015,85	4 011,17	3 992,83	3 992,83
— in Portogallo (Esc)	6 407,11	6 401,63	6 359,62	6 362,72	6 362,72

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,076750	2,071600	2,066830	2,062230	2,062230	2,048810
Fl	2,346590	2,343960	2,341650	2,339000	2,339000	2,329050
FB/Flux	43,032300	43,049600	43,068300	43,085900	43,085900	43,141200
FF	6,912640	6,919100	6,925120	6,932860	6,932860	6,952250
Dkr	7,811170	7,836080	7,860210	7,884450	7,884450	7,957490
£ Irl	0,776755	0,781472	0,785597	0,789304	0,789304	0,798713
£	0,707211	0,709056	0,710649	0,711999	0,711999	0,715847
Lit	1 477,21	1 480,29	1 483,36	1 486,44	1 486,44	1 498,96
Dra	152,47500	154,34900	156,21800	158,03100	158,03100	164,24300
Esc	160,03600	161,12400	162,32600	163,59800	163,59800	167,16100
Pta	145,63700	146,69000	147,61700	148,49500	148,49500	150,94600

REGOLAMENTO (CEE) N. 877/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 878/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla — la zona II b) — gli altri paesi terzi	121,00 127,00 —
10.01 B II	Frumento duro per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	15,00 ⁽²⁾ 20,00 ⁽²⁾
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 10,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla — la zona II b) — gli altri paesi terzi	125,00 129,00 20,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	138,00 —
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	172,00 172,00 150,00 138,00 127,00 112,00

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	172,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	172,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	172,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	172,00
	Semole e semolini di grano duro	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	336,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	318,00 ⁽²⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	283,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	267,00 ⁽²⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	172,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1987

che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 Kw e inferiore o pari a 75 Kw, originari della Romania

(87/215/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 11 e 14,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Dazi provvisori

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3019/86⁽²⁾, nell'ambito della procedura di riesame aperta il 26 novembre 1985⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase di potenza superiore a 0,75 Kw e pari o inferiore a 75 Kw, originari, tra l'altro, della Romania.

Il dazio provvisorio è stato prorogato di due mesi con il regolamento (CEE) n. 254/87 del Consiglio⁽⁴⁾.

B. Procedura successiva

- (2) Nel corso della procedura successiva all'istituzione del dazio provvisorio l'esportatore romeno ha sostenuto che nel 1985 la sua quota di mercato era scesa ad un livello minimo e ha quindi chiesto che la procedura nei suoi confronti sia chiusa senza istituzione di provvedimenti definitivi.

L'esportatore ha inoltre offerto un impegno in merito al livello del prezzo minimo delle sue esportazioni di motori polifase normalizzati nella Comunità.

- (3) Le importazioni originarie della Romania, che sono effettivamente scese da 29 500 a 13 900 unità tra il 1982 e il 1985, sono nuovamente aumentate a 39 000 unità nei primi nove mesi del 1986. In mancanza di provvedimenti definitivi, la quota di mercato delle importazioni originarie del paese in questione potrebbe quindi superare il limite minimo.

Alla luce delle conclusioni definitive del Consiglio in materia di pratiche di dumping, pregiudizio, motivi di pregiudizio e interesse della Comunità, illustrate nel regolamento (CEE) n. 864/87⁽⁵⁾, la Commissione rileva che le importazioni in questione minacciano di aggravare il pregiudizio già sostanziale subito dall'industria comunitaria dei motori polifase normalizzati.

- (4) In tali circostanze, la chiusura della procedura di riesame senza istituzione di provvedimenti definitivi nei confronti dell'esportatore romeno rappresenterebbe una discriminazione rispetto agli altri esportatori interessati.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 68.

⁽³⁾ GU n. C 305 del 26. 11. 1985, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 29. 1. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

C. Impegni

- (5) L'impegno sui prezzi offerto dall'esportatore romeno è sufficiente per eliminare la minaccia di pregiudizio che le esportazioni in esame potrebbero provocare all'industria comunitaria dei motori polifase normalizzati. La Commissione ha quindi ritenuto accettabile tale impegno.

elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, di cui alla sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e 85.01-36, originari della Romania.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1987.

Articolo unico

È accettato l'impegno offerto dalla società esportatrice Electro-Export-Import (Romania) nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

REGIONI

Annuario statistico 1986

L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione la statistiche più recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea.

La presente pubblicazione riguarda:

- la popolazione e le sue strutture
- l'occupazione e la disoccupazione
- l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali
- gli aggregati dell'economia
- le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi
- la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti.

I principali indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori.

233 pag., 14 carte.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: CA-44-85-412-7C-C ISBN: 92-825-5935-1

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400 BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg